FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Edizione 2019

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 375 del 10/05/2019

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. n. 17369 del 03/09/2019

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 03/09/2019

1. Riferimenti normativi

- Regolamenti Comunitari (CE) n. 651/2014 del 17/06/2014 e n. 1407/2013 del 18/12/2013;
- Decreto Ministeriale del 18/04/2005, concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- Regolamenti Comunitari (CE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 215/2014, n. 480/2014;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018;
- Legge Regionale n. 56 del 25/11/2009, (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 (Testo Unico del Commercio) e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 (Riforma degli interventi di Sostegno alle attività commerciali) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (TU disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ss.mm.ii;
- Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 28 giugno 2017 n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi);
- Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, L.R. 30/2007 e Legge n. 98/2013 (Regolarità contributiva);
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 (Registro Nazionale Aiuti);
- Legge 4 agosto 2017 n. 124 e ss.mm.ii. (Pubblicità e trasparenza);
- Legge n. 190/2012 (Trasparenza e anticorruzione) e del relativo Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008;
- Decreto Legislativo n. 123/98;
- Decreto Legislativo n. 231/2001;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (Privacy);
- Legge regionale n. 34/2016 (Fondo Strategico Regionale).

2. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento s'intende:

- per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
- per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. Non è superficie netta di vendita l'area di esposizione destinata alle merci speciali.
- per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore (specifiche alla L.R. 1/2007 art. 14 comma 1).
- Per impresa aperta al pubblico l'impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.
- Per bene strumentale il bene ad utilità continuativa, essenziale per l'esercizio dell'attività d'impresa.
- Per impianti, attrezzature, arredi "nuovi di fabbrica" i beni corrispondenti mai entrati in funzione e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato direttamente all'utilizzatore finale, e cioè l'impresa beneficiaria del finanziamento.
- Per trasferimento d'azienda ogni vicenda traslativa della proprietà (cessione, fusione, scissione, successione mortis causa, conferimento d'azienda) o della disponibilità (usufrutto, affitto) del complesso dei beni aziendali che ne comporta il mutamento di titolarità.
- Per ramo d'azienda un complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
- Per Franchising, un accordo contrattuale fra un'impresa che fornisce beni o servizi, detta franchisor, e una rete di imprese, dette franchisee, che svolgono le funzioni di commercializzazione dei suoi prodotti facendo uso del suo marchio e dei suoi metodi gestionali.

3. Obiettivi

L'Avviso si propone di sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle micro piccole e medie imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva attraverso investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione delle loro attività.

4. Soggetti beneficiari

Sono legittimate a richiedere l'agevolazione le singole micro piccole e medie imprese commerciali, iscritte al Registro delle Imprese, che, al momento della presentazione della domanda, esercitano una delle seguenti attività:

a) vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati dall'articolo 15 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 50 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1,), esclusa quella a carattere temporaneo disciplinata dall'articolo 60 della medesima Legge;
c) vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche così come definite dall'articolo 27 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 ed aventi posteggi in concessione per dieci anni. Il requisito sussiste solo se i posteggi in concessione sul territorio ligure rappresentino la maggioranza di quelli in capo all'impresa richiedente.
d) rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla Legge 22/12/1957 n. 1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modifiche;
e) rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
f) rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla Legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i., dalla Legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;
g) vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati al paragrafo a) aventi superficie netta di vendita non superiore a 250 mq;

Nel caso in cui l'impresa svolga più attività, alcune delle quali non ricomprese nel precedente elenco, l'ammissibilità ad agevolazione è subordinata alla circostanza che il fatturato prevalente, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato, riguardi una delle attività elencate al precedente paragrafo.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
c) le imprese in difficoltà secondo l'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

5. Localizzazione del Piano di investimento

Gli interventi facenti parte del Piano di investimento oggetto del presente Avviso devono interessare unità operative ubicate sul territorio regionale ligure, che, al momento della presentazione della domanda, risultino nella disponibilità dell'impresa e registrate presso la CCIAA.

6. Interventi ammissibili

1. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività indicate al precedente punto 4, esclusa la vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle

aree pubbliche (punto 4 lettera c) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) riguardanti:

A. gli interventi di carattere edilizio che abbiano ad oggetto la/le unità locali, ubicate nel territorio ligure, dove viene esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori e che rientrino nell'ambito della Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm.ii. e Legge regionale 28 giugno 2017 n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi);
B. le pratiche edilizie, per la progettazione architettonica ed impiantistica, per la direzione lavori, per i collaudi e per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione concernenti gli investimenti di cui alla precedente lettera A) fino ad un valore massimo del 5% dei medesimi;
C. l'acquisto e l'installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica;
D. l'acquisto e l'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario).

2. Per le piccole imprese commerciali che esercitano le attività di vendita di merci al dettaglio e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (punto 4 lettera c) sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) riguardanti:

F. l'acquisto di automezzi attrezzati esclusivamente a negozio, nuovi di fabbrica;
G. l'acquisto e l'installazione degli arredi e delle attrezzature di conservazione, esposizione e commercializzazione della merce, nuovi di fabbrica, comprese le strutture prefabbricate con le quali viene esercitata l'attività commerciale;

E. Sono altresì ammissibili per entrambe le categorie di imprese le spese da sostenere per l'ottenimento di fidejussioni bancarie e/o assicurative e/o soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 da porre a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l'ottenimento dell'anticipo del 50% del finanziamento stesso, purché non costituiscano l'unica voce di spesa del Piano di investimenti presentato ed ammesso ad agevolazione.

Tutti i titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento devono essere intestati al soggetto richiedente.
I preventivi e dei titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento devono avere un importo imponibile ammissibile pari ad almeno Euro 500,00.

I beni e gli interventi indicati nel presente punto 6, il cui acquisto e la cui realizzazione sono sostenuti con i contributi pubblici, debbono essere in un rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa.
Il Piano di investimento non deve essere stato avviato antecedentemente alla data del 1 luglio 2019.
Per avvio del Piano di investimento si considera la data del primo titolo di spesa ammissibile facenti parte del Piano medesimo.
Il Piano di investimento deve essere realizzato ***entro il termine di 12 mesi*** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E..
Ai fini dell'avvenuta realizzazione del Piano si considera la data dell'ultimo titolo di spesa ritenuto ammissibile facente parte del Piano stesso.

Non possono far parte del Piano di investimento finanziato, tra le altre, le seguenti spese:

- le spese effettuate e/ o fatturate all'impresa da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative ad adeguamenti normativi.

- le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- le spese per l'acquisto e/o la realizzazione ex-novo di immobili e/o fabbricati;
- gli investimenti relativi ad opere edili avviate prima dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio;
- l'acquisto di mezzi targati, fatto salvo quanto previsto al punto 6 lettera B);
- l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
- l'acquisto di beni di consumo (stoviglieria, biancheria, ecc);
- gli oneri e le spese per la gestione corrente dell'impresa, l'acquisto di scorte, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;
- le spese inerenti l'attività di e-commerce;
- gli investimenti che comportino l'ampliamento della superficie netta di vendita oltre le soglie previste al precedente punto 4;

Tutte le spese facenti parte del Piano di investimento devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

I pagamenti dei titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento non possono essere regolati per contanti ovvero permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dal Piano stesso.

I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento dei titoli di spesa e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati all'impresa beneficiaria.

L'agevolazione potrà essere cumulabile con altri aiuti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Non è possibile apportare variazioni al Piano presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento di FI.L.S.E..

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

7. Caratteristiche del finanziamento e dell'agevolazione

Il Piano di investimento ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a Euro 12.500,00 e superiore a Euro 62.500,00 (per Piani di investimento ammissibili superiori si prenderà in considerazione il limite massimo di finanziamento concedibile sotto riportato).

Il finanziamento concedibile, pari all' 80% del Piano di investimento ammissibile, non potrà essere inferiore ad Euro 10.000,00 e superiore ad Euro 50.000,00.

Il finanziamento avrà una durata di ammortamento pari a 10 semestri ed un periodo di pre-ammortamento pari a 2 semestri.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul contratto sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

Le rate, di preammortamento e di ammortamento, sono pagate in via posticipata al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 1,25%.

Il finanziamento è concesso da FI.L.S.E. a valere su fondi regionali, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg.(UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di prima richiesta di erogazione riferendosi alla data di concessione - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo

favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema “Bandi on Line”.

Tali dichiarazioni dovranno essere tenute disponibili presso il soggetto richiedente l’agevolazione per i relativi controlli.

Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all’art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di FI.L.S.E..

8. Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on Line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 24 settembre 2019 al 27 dicembre 2019.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 16 settembre 2019.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Il sistema non consentirà l’invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on Line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "Bandi on Line", relative a:

a) dati generali dell'impresa;

b) relazione illustrativa;

c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto;

corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

d) copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 6 del bando;

e) computo metrico estimativo e relativo alle opere edili e assimilate oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezziario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;

f) elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche;

g) dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti, redatto secondo il modello dichiarazione affidamenti impresa reso disponibile sull'applicativo Bandi on-Line;

h) dichiarazione del legale rappresentante sulle garanzie da prestare a fronte del finanziamento concedibile, redatto secondo il modello garanzie reso disponibile sull'applicativo Bandi on-Line;

2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema Bandi on Line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.

3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

4. Gli eventuali titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, avere efficacia antecedente alla realizzazione delle opere edili e assimilate, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande, corredate di quanto prescritto al punto 9 del presente Avviso, viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza di più domande inviate nella stessa data, in carenza di fondi, si procederà per l'attribuzione della priorità al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

A seguito del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., il beneficiario, previo rilascio di garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che dovranno essere ritenute idonee da FI.L.S.E. stessa,

deve sottoscrivere il contratto di finanziamento ***entro il termine di 3 mesi*** dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. a pena revoca dell'agevolazione ottenuta.
Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in tre fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del piano di investimento proposto a finanziamento;
- il merito creditizio dell'impresa e la valutazione delle idonee garanzie.

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.
In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni dell'Avviso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alle successive valutazioni.

Seconda fase : valutazione del merito del piano di riqualificazione proposto a finanziamento.
In tale fase, l'istruttoria sarà mirata alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal presente Avviso in merito all'investimento proposto e all'ammissibilità delle singole spese proposte.

Terza fase: valutazione del merito creditizio dell'impresa e la valutazione delle idonee garanzie.

In tale fase, l'istruttoria procederà con una valutazione economico finanziaria dell'impresa anche con l'ausilio di Enti qualificati quali Cerved Spa; si valuteranno quindi le più idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito che saranno commisurate all'esito della valutazione economico finanziaria dell'impresa sopracitata.

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione, FI.L.S.E. procederà alla verifica della regolarità contributiva del soggetto richiedente.

11. Erogazione del finanziamento

FI.L.S.E. procederà con le erogazioni richieste previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e verifica della correttezza della documentazione presentata, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa la regolarità contributiva.

a) - Erogazione dell'anticipo del finanziamento concesso.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'impresa potrà richiedere, attraverso la procedura informatica di invio telematico resa disponibile sul sistema Bandi on Line , l'erogazione di un anticipo del 50% del finanziamento concesso, previa presentazione dell'originale cartaceo di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema Bandi on Line secondo gli schemi "garanzia anticipo".

Qualora l'impresa abbia presentato quale garanzia per la restituzione del prestito fidejussione bancaria e/o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la stessa potrà essere utilizzata per l'erogazione dell'anticipo senza la presentazione di ulteriori garanzie.

b) Erogazione di un acconto del finanziamento concesso.

Al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari almeno al 50% del Piano di investimento, l'impresa potrà richiedere l'erogazione dell'acconto del 50% del finanziamento concesso.

La richiesta di erogazione dell'acconto da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema Bandi on Line e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante date e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:

i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione del Piano di investimento agevolato;
ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti ed abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 6 dell'Avviso;

corredata dei seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi al Piano di investimento rendicontato;
- relazione tecnico economica sullo stato di avanzamento del Piano di investimento.

Con la richiesta di erogazione dell'acconto, l'impresa potrà scegliere una delle seguenti opzioni alternative a seconda del caso ricorrente:

1. In caso abbia già richiesto l'anticipo del 50%:
   1.1 Richiedere l'erogazione del restante 50% del finanziamento concesso mantenendo in essere la garanzia prestata per l'anticipo;

1.2 Svincolare la garanzia prestata per l'anticipo senza ulteriore erogazione, purché la stessa non sia anche finalizzata a garantire la restituzione del finanziamento.

2. In caso non abbia richiesto l'anticipo del 50%, richiedere l'erogazione del primo 50% del finanziamento concesso.

c) - Erogazione del saldo

Ad ultimazione del Piano di intervento effettuato, l'impresa potrà richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento concesso.

La richiesta di erogazione del saldo da redigersi in formato elettronico al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema Bandi on Line e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante date e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:

iv. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione del Piano di investimento agevolato;
v. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti ed abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
vi. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 6 dell'Avviso;

corredata dei seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi al Piano di investimento rendicontato;
- relazione tecnico economica sul Piano di investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti.

L'impresa, con la richiesta di erogazione del saldo potrà scegliere una delle seguenti opzioni alternative a seconda del caso ricorrente:

- nel caso 1.1 del punto 11 lettera b) richiedere lo svincolo della polizza prestata per l'erogazione dell'anticipo, purché la stessa non sia anche finalizzata a garantire la restituzione del finanziamento;
- nel caso 1.2 del punto 11 lettera b) richiedere l'ulteriore 50% del finanziamento concesso a saldo dell'operazione;
- nel caso 2 del punto 11 lettera b) richiedere l'ulteriore 50% del finanziamento concesso a saldo dell'operazione

- richiedere il 100% del finanziamento concesso qualora l'impresa non avesse già richiesto ed ottenuto né anticipo né acconto.

Nel caso in cui, in sede di saldo, l'importo complessivo del Piano di investimento rendicontato ammissibile risulti inferiore al Piano di investimento ammesso in sede di concessione, FI.L.S.E. ricalcolerà l'importo del finanziamento concesso ed eventualmente erogato secondo i parametri previsti al punto 7 dell'Avviso, mediante apposito atto di disimpegno o di revoca per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile.

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta a FI.L.S.E. ***entro il termine di 90 giorni*** dalla data ultima concessa per il completamento del Piano di investimento ammesso ad agevolazione.

12. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

a) sottoscrivere con FI.L.S.E. il contratto di finanziamento entro il ***termine di 3 mesi*** dal ricevimento del provvedimento di concessione;
b) eseguire il Piano di investimento entro il ***termine di 12 mesi*** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione; non sono ammesse proroghe per la conclusione del piano di investimento salvo gravi e dimostrabili ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o da calamità naturali;
c) produrre la rendicontazione finale entro il ***termine di 90 giorni*** dalla data ultima concessa per il completamento del Piano di investimento ammesso ad agevolazione (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E.);
d) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nella delibera di concessione delle agevolazioni e nel contratto di finanziamento sottoscritto;
e) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
f) realizzare un Piano di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 12.500,00;
g) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa del finanziamento concesso;
h) mantenere i requisiti di accesso previsti dal presente Avviso fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo, ad eccezione del requisito dimensionale;

~~i)~~ mantenere per un periodo di 3 anni successivi alla data di richiesta di erogazione i seguenti requisiti:

- localizzazione delle unità operative del beneficiario dell'agevolazione interessate dal Piano di investimento nel territorio regionale;
- non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il finanziamento erogato viene revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;

j) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del finanziamento, la documentazione originale di spesa;

k) rispettare le disposizioni di cui alla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129, relativa agli oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica;

l) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del Piano di investimento agevolato e per l'accreditamento del finanziamento concesso;

m) accettare sia durante l'istruttoria, che dopo la realizzazione del Piano di investimento, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

13. Revoche

La revoca, totale o parziale, del finanziamento sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario non abbia eseguito il Piano di investimento in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste;
3. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
4. l'impresa non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a), d), f), g), h), i), k), del precedente punto 12.

Nel caso in cui il Piano di investimento non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del finanziamento relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del Piano e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei casi di revoca, il soggetto finanziato è tenuto a restituire:

- le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, calcolati dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;
- le somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis", gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, calcolate dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca e di escussione della garanzia è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

14. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

15. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non si assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti

degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

16. Tutela della privacy

L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che si applica dal 25/05/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.
Titolare del trattamento è FI.L.S.E., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del Regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, ai seguenti recapiti:
n. telefono: 010 65451
e-mail privacyweb@liguriadigitale.it
posta certificata (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La finalità del trattamento è la seguente:
gestione delle domande di concessione del presente Avviso, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul presente Avviso.

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso all'avviso sopra descritto.

DESTINATARI DEI DATI

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della manutenzione del sistema informativo

Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati Responsabili per adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con l'interessato

Gli incaricati di Filse e dei su elencati Responsabili

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente Avviso. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all'indirizzo sopra riportato.

L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base del contratto con l'interessato.

L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'Italia si può rivolgere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l'interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l'impossibilità a concludere il contratto.

L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

Archiviazione storica

Statistiche

Sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.